

ALiTO

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale per la tutela della salute dei bambini hanseniani - TBC - AIDS del Terzo Mondo

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE, RICONOSCIMENTI, ART:2 CARATTERE, ART:3 FINALITA', ART.4 DURATA, ART.5 OBBLIGHI E DIVIETI, ART.6 IMPEGNI E REALIZZAZIONI

ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE, RICONOSCIMENTI

a) E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "ALiTO" per la tutela della salute dei colpiti dal morbo di Hansen e da altre patologie endemiche nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto AIDS e TBC, con particolare attenzione all'infanzia. Detta Associazione assume le caratteristiche, i principi e le finalità proprie delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

b) Ha sede in Via del Commercio n.10 - 60127 - ANCONA - (Italia). E' retta dal presente Statuto, regolato dalle vigenti leggi dello Stato, Regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

c) L'Associazione è riconosciuta Ente Morale con personalità giuridica dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. n. 21 del 28/11/91.

E' iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Marche (Legge Regionale n. 48/95), con Decreto n. 417 del 29/7/1996 ai sensi della Legge n. 266/91.

E' riconosciuta dalla Legge Regionale n. 24/85 del 29/11/88 per la tutela e la promozione sociale dei portatori di handicap.

ART. 2 CARATTERE

a) L'Associazione ha carattere umanitario e di solidarietà;

b) È una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non commerciale;

c) Svolge la sua attività con intendimenti assolutamente democratici;

d) Si ispira ai principi della fede cattolica e collabora con i centri missionari dei Paesi in via di Sviluppo;

- e) Ha sede propria e strutture autogestite, è autonoma nelle sue decisioni e responsabilità;
- f) Può collaborare con altre ONLUS, o altre simili finalizzate alla la ricerca scientifica.

ART. 3 FINALITA'

L'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

a) SVILUPPO SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA GLOBALITÀ:

L'Associazione promuove la solidarietà e la fratellanza umana nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. Si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica con attività informative e culturali.

Fa promozione al volontariato ai fini della collaborazione a progetti di sviluppo, di istruzione, di salute, di formazione, proposti dall'Associazione stessa, in cooperazione con detti Paesi.

b) PROGETTO SALUTE:

L'Associazione rivolge il suo interesse primario verso quei popoli in condizioni di sottosviluppo e di discriminazione, dovute soprattutto a patologie invalidanti come il morbo di Hansen, la TBC e l'AIDS.

Si rivolge altresì a persone emarginate, colpite da handicap fisici e psichici. Una particolare attenzione viene posta nei confronti dell'infanzia indifesa ed emarginata per malattie, mutilazioni, analfabetismo, povertà e abbandono.

Si fa carico della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale, anche mediante terapie medico-chirurgiche, riabilitative e l'uso di protesi. Promuove corsi di aggiornamento professionale in ambito sanitario e sostiene con borse di studio o con adozioni a distanza i volenterosi e meritevoli.

c) PROGETTO SVILUPPO E COOPERAZIONE:

- L'Associazione elabora, coordina e gestisce programmi finalizzati alla costruzione di impianti, di infrastrutture e fornisce attrezzature presso ospedali, dispensari, centri hanseniani e strutture sanitarie specializzate.
- Promuove l'autosviluppo con iniziative finalizzate alla formazione in loco dei giovani attraverso l'istruzione tecnica e la creazione di una cultura che favorisca la promozione umana e la consapevolezza dei diritti civili;
- Può intervenire in situazioni di emergenza;
- Mantiene nel tempo rapporti di collaborazione con i centri assistiti.

d) PROGETTO CULTURA E ISTRUZIONE:

- L'Associazione allaccia e sviluppa rapporti di collaborazione con le realtà culturali del luogo.
- Favorisce gli interscambi culturali mettendo fra loro in contatto scuole di Paesi diversi e promuovendo i gemellaggi.
- Sostiene con le "adozioni allo studio a distanza" gli indigenti meritevoli.

ART. 4 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 OBBLIGHI E DIVIETI

- a) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali; di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, alle organizzazioni missionarie (art.35 del presente Statuto) o ad altre ONLUS.;
- b) L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio contabile annuale (art.33);
- c) Ha la facoltà di fare autopromozione della propria immagine al fine di avvicinare il maggior numero di benefattori;
- d) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento operano in sintonia con l'Associazione;
- e) L'Associazione su mandato e con modalità decise dal Consiglio Direttivo si riserva di avvalersi di personale esterno esperto in tematiche di promozione aziendale o di quant'altro fosse utile alla diffusione della propria immagine, remunerandolo con contratti di consulenza, part time o full time. Quanto detto vale anche per l'assunzione di personale interno necessario a qualificare o specializzare la propria attività.

Art.6 IMPEGNI E REALIZZAZIONI.

- a) Le realizzazioni in campo internazionale sono portate a termine dall'Associazione utilizzando tutte le forze umane e finanziarie disponibili.
- b) I progetti eseguiti, le attrezzature inviate e rese funzionanti sul loco, nonché tutte le realizzazioni promosse e sviluppate dall'Associazione nei Paesi in via di sviluppo, sono cedute gratuitamente agli stessi e date in uso al personale specializzato locale.
- c) L'Associazione si mette a completa disposizione delle Autorità competenti per eventuali verifiche ed ispezioni.



TITOLO II DEGLI ADERENTI

ART.7 AMMISSIONI E REQUISITI, ART.8 QUOTA SOCIALE, ART.9 CLASSIFICAZIONE DEGLI ADERENTI, ART.10 CRITERI DI ESCLUSIONE, ART.11 OBBLIGHI E DIRITTI

ART.7 AMMISSIONI E REQUISITI DEGLI ADERENTI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e si impegnano a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Per aderire ad essa è sufficiente una dichiarazione spontanea scritta o anche il versamento di un contributo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di decidere sull'ammissione dei nuovi aderenti.

ART.8 QUOTA SOCIALE

Gli aderenti versano la quota annualmente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'ammontare delle quote di iscrizione all'Associazione.

Le quote si distinguono in:

- a) - Quota Sociale
- b) - Quota d'Adozione a distanza

ART.9 CLASSIFICAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti sono classificati in:

A) - ADERENTI "OPERANTI"

Sono coloro che oltre alla quota sociale (art.8) offrono, esclusivamente per fini di solidarietà, collaborazione gratuita, partecipando con la propria attività professionale, intellettuale e manuale alle necessità dell'Associazione secondo le finalità di cui all'art.3.

B) - ADERENTI "ORDINARI"

Sono esclusivamente coloro che si impegnano a sottoscrivere il contributo finanziario secondo la quota a) e/o b) di cui all'art.8.

C) - ADERENTI "SOSTENITORI ESTERNI"

L'Associazione si avvale anche dell'apporto dei sostenitori che, pur non aderendo alla stessa, ne condividono le finalità contribuendo con versamenti economici spontanei.

D) - ADERENTI "VOLONTARI"

Sono coloro che, pur non aderendo all'Associazione, ne condividono le finalità prestando la propria opera gratuitamente.

ART.10 CRITERI DI ESCLUSIONE

L'esclusione di un aderente può avvenire:

- a) - per recesso;
- b) - per mancato versamento della quota associativa per più di due anni;
- c) - per fatti o comportamenti reputati gravi dal C.D.;
- d) - per morte.

In caso di recesso è escluso qualsiasi rimborso.

ART.11 OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

OBBLIGHI:

- a) Tutti gli Aderenti devono essere in regola con i versamenti sociali.
- b) Gli Aderenti "Operanti" devono collaborare attivamente alle iniziative dell'Associazione mettendo a disposizione la propria professionalità, intellettuale e manuale. Devono ispirarsi a principi di uguaglianza indipendentemente dalla carica sociale ricoperta; devono svolgere l'attività con correttezza e buona fede.

DIRITTI:

Gli Aderenti hanno uguali diritti; sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente statuto e ad uniformarsi alle decisioni degli organi dell'Associazione.

- a) L' "Aderente Operante", dietro richiesta scritta al C.D., può avere immediato accesso alle cariche sociali; gli altri Aderenti possono accedervi dopo due anni dalla data di iscrizione o partecipazione all'Associazione, sempre con richiesta scritta.
- b) Tutti gli aderenti hanno diritto a partecipare alle Assemblee e ad eleggere gli organi dell'Associazione, nonché a votare direttamente o per delega.
- c) Tutti gli Aderenti, ivi compresi i "Sostenitori Esterni" e gli Aderenti "Volontari", hanno diritto a ricevere informazioni periodiche sull'attività di ALiTO, attraverso le pubblicazioni dell'Associazione.
- d) In favore degli "Aderenti Operanti" (art.9/a) sono stipulate polizze assicurative previste dalla legge connesse allo svolgimento delle attività poste in essere dall'Associazione. Tali polizze possono essere ad personam o collettive e coprono le responsabilità verso terzi.
- f) Il Presidente ed il Segretario, da soli o con un terzo Aderente che ne faccia richiesta scritta, possono valutare il rimborso dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute dagli "Aderenti Operanti" nell'adempimento degli incarichi conferiti dall'Associazione.

TITOLO III

DELLA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- A) - L'Assemblea degli Aderenti,
- B) - Il Consiglio Direttivo,
- C) - I Comitati,
- D) - I Revisori dei Conti.

A) L'ASSEMBLEA

ART.13 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA, ART.14 CONVOCAZIONE, ART.15 COSTITUZIONE, ART.16 VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA, ART.17 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART.13 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA,

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Aderenti.
- b) E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi dall'Aderente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza.
- c) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli Aderenti in regola. Possono parteciparvi anche i Sostenitori e gli Aderenti "Volontari".
- d) L'Aderente ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro aderente.
- e) Non sono ammesse più di due deleghe per una stessa persona.

ART.14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

- a) Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante invito contenente l'ordine del giorno. Tale invito viene inviato per posta agli Aderenti con un preavviso di almeno 15 giorni per le riunioni ordinarie e di 5 giorni per le riunioni straordinarie.
- b) L'avviso di convocazione dovrà essere affisso anche nei locali della sede per lo stesso periodo.
- c) La prima seduta di ogni anno dell'Assemblea ordinaria sarà convocata di norma entro il 30 aprile.

ART.15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

- a) L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un ventesimo più uno degli iscritti.

b) La seconda convocazione non potrà avvenire prima che sia trascorsa un'ora dalla prima convocazione; da questo momento, l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti.

ART.16 VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea di norma vota per i compiti previsti all'Art.17, per alzata di mano; in sede di elezione dei membri del Consiglio Direttivo vota a scrutinio segreto.

Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.17 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1) - IN SEDE ORDINARIA:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) nominare tre segretari scrutatori scelti fra i presenti, uno dei quali svolge la funzione di Presidente di seggio;
- d) discutere e approvare:
 - il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario.

Nell'Assemblea ordinaria scade il mandato degli eletti agli organi dell'Associazione e nella stessa occasione si procede alla elezione dei nuovi.

2) - IN SEDE STRAORDINARIA

- a) Deliberare su tutti gli argomenti che rivestano carattere straordinario o di emergenza.
- b) Approvare le richieste di modifica dello Statuto (Art.34).
- c) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (Art.35).
- d) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

**ART.18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, ART.19
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, ART.20 RIUNIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART.18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria annuale; i consiglieri eletti restano in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

ART.19 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

a) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Nominare nella prima seduta tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.**
 - Nominare il Segretario generale;**
 - Nominare i componenti dei Comitati.**
 - Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.**
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali.**
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo generale approvate dall'Assemblea.**
 - Promuovere e coordinare l'attività autorizzandone la spesa.**
 - Assumere il personale (Art.5).**
 - Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.**
 - Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.**
- b) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**
- c) Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri.**

ART.20 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.**
- b) Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Alle riunioni partecipano anche i Presidenti dei Comitati.**
- c) Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera inviata almeno cinque giorni prima o con contatti telefonici o via fax.**
- d) Le riunioni presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti scelto fra i membri del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre membri del Consiglio stesso.**

PRESIDENTE

Art.21 FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE, Art.22 ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

ART.21 FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. b) ha poteri di firma e facoltà di nominare procuratori ad negotia e pacieri per eventuali controversie interne;
- c) convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- d) provvede alla nomina del segretario verbalizzante dell'assemblea;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su iniziative e proposte di qualsiasi genere;
- g) ha facoltà di delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria;
- h) ha facoltà di delegare altro membro dell'associazione alla esecuzione di operazioni bancarie;
- i) può proporre modifiche statutarie.

ART.22 ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo (Art.19). In caso di dimissioni o di impedimento grave del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere un presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria annuale.

C) COMITATI

Art.23 NOMINA E CARATTERISTICHE DEI COMITATI, Art.24 COMITATO DI GESTIONE, Art.25 COMITATO TECNICO, Art.26 COMITATO SANITARIO, Art.27 COMITATO DI COMUNICAZIONE E CULTURA

ART.23 NOMINA E CARATTERISTICHE DEI COMITATI

- Sono nominati dal Consiglio Direttivo.
- I membri del Comitato devono avere specifiche qualità professionali atte a formulare giudizi e consigli per lo studio e la realizzazione di progetti e attività da svolgere.
- Sono scelti fra gli aderenti, fra i quali viene eletto un presidente.
- Restano in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili.

- I presidenti dei comitati riferiranno il loro operato all'Assemblea ordinaria.

ART.24 COMITATO DI GESTIONE.

E' composto da tre membri e provvede:

- alla gestione della amministrazione ordinaria;
- alle relazioni contabili e alla redazione dei bilanci;
- all'aggiornamento dei registri contabili e degli atti amministrativi di cui all'art.32;
- all'organizzazione dell'attività dell'Associazione secondo i programmi di lavoro approvati dal Consiglio Direttivo.

ART.25 COMITATO TECNICO

Provvede allo studio e allo sviluppo dei progetti, alla loro realizzazione, alla manutenzione ordinaria e fornisce un servizio di assistenza tecnica; agisce in più settori: meccanico, elettrico, idraulico, edile, ecc.

ART.26 COMITATO SANITARIO,

Il Comitato Sanitario provvede all'elaborazione dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo inerenti alla salute di cui all'art.3. Si fa carico della formazione professionale del personale tecnico-sanitario in stretta collaborazione con i centri di assistenza dei Paesi Emergenti.

ART.27 COMITATO DI COMUNICAZIONE E CULTURA

Provvede alla gestione dei mezzi informativi curandone la diffusione al fine di favorire gli scambi culturali e promuove lo sviluppo sociale fra le popolazioni. Collabora con le strutture scolastiche delle realtà in cui opera.

D) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ELEZIONI, COMPITI

ART.28 ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- E' composto da tre membri che rimangono in carica tre anni;**
- Viene eletto dall'Assemblea ordinaria;**
- E' rieleggibile (Art. 17);**
- Almeno un eletto deve essere iscritto all'Albo generale dei Revisori; Il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente.**

ART.29 COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI.

- **Il Collegio dei revisori dei conti esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa sulle ONLUS.**
- **Esso agisce di propria iniziativa, o su richiesta scritta anche di un solo aderente all'Associazione.**

- I revisori dei conti controllano la gestione amministrativa, la contabilità, i bilanci, proponendo eventuali modifiche.
- Accertano periodicamente la consistenza di cassa, la consistenza dei valori e dei titoli.
- Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con una relazione scritta.

SEGRETARIO GENERALE

ART. 30 COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

- a) Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra gli "Aderenti Operanti" (Art.19).
- b) Il Segretario dirige gli uffici, provvede alla riscossione delle entrate, alla firma dei bollettari delle entrate di cassa, al pagamento delle spese; può firmare assegni quando ne sia autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- c) Cura il disbrigo degli affari correnti, svolge compiti a lui demandati dalla presidenza o dai comitati.
- d) Cura la custodia in apposite cartelle dei documenti di spedizione delle merci per l'estero e le bolle doganali EX.
- e) Partecipa alle assemblee, alle sedute del Consiglio Direttivo e dei Comitati. Il Segretario avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e organizzazioni varie.
- f) Il Segretario tiene aggiornato il libro degli Aderenti e cura che le spedizioni postali e delle merci vadano a buon fine.
- g) Ha il compito di mantenere le relazioni fra i centri di assistenza.



TITOLO IV DEL PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 31 RISORSE ECONOMICHE, ART. 32 ATTI AMMINISTRATIVI, ART. 33 REQUISITI DEL BILANCIO

ART.31 RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli Aderenti e Aderenti "Volontari",
- b) contributi dei privati,
- c) contributi dello Stato, Regione, Comuni,
- d) contributi di enti, istituzioni religiose,
- e) contributi di organismi internazionali,

- f) donazioni e lasciti testamentari,
- g) rimborsi derivanti da convenzioni,
- h) entrate documentate derivanti da attività commerciali e produttive occasionali, finalizzate ai soli ed esclusivi scopi istituzionali,
- i) rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I loro movimenti vengono eseguiti con firme disgiunte dal Presidente, dal Segretario e/o da un'altra persona designata.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che renderà conto all'Assemblea annuale della gestione attraverso i bilanci.

ART. 32 ATTI AMMINISTRATIVI

I libri dove l'Associazione registra ufficialmente la sua attività umanitaria sono:

1. Registro dei verbali delle Assemblee generali,
2. Registro dei verbali del Consiglio Direttivo,
3. Libro giornale,
4. Registro degli inventari,
5. Registro dei verbali dei Revisori dei Conti,
6. Registro anagrafico degli Aderenti.

ART.33 REQUISITI DEL BILANCIO

- a) Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
- b) Nel bilancio consuntivo devono essere indicati i beni e gli immobili, i contributi e i lasciti ricevuti con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- c) Il rendiconto annuale viene presentato dal Comitato di Gestione all'assemblea ordinaria; sarà corredato da un'ampia e dettagliata relazione.
- d) A giudizio del Comitato di Gestione potrà essere allegata inoltre una tabella comparativa delle attività dell'ultimo triennio.
- e) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli Aderenti entro e non oltre i quattro mesi successivi.
- f) Il bilancio di rendiconto annuale è approvato come indicato dall'art.17-d.

- g) I contributi, utilizzati secondo le finalità dell'art.3, serviranno anche a coprire le spese di gestione.
- h) Eventuale saldo attivo del bilancio al 31 dicembre sarà normalmente riportato all'esercizio del nuovo anno nel fondo di riserva.
- i) Le passività saranno sanate utilizzando il fondo di riserva.
- j) I fondi necessari per gli interventi straordinari e di emergenza saranno attinti dal fondo di riserva.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART.34 MODIFICA DELLO STATUTO, ART.35 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, ART.36 RINVIO

ART.34 MODIFICA DELLO STATUTO.

- a) Le proposte di modifiche dello Statuto sono discusse in seno al Consiglio Direttivo e successivamente presentate all'Assemblea Straordinaria.
- b) Si riterranno approvate se riporteranno almeno i due terzi dei voti dei presenti.

ART.35 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei voti dei presenti.
- b) Lo scioglimento è ammesso quando vengano meno le finalità indicate nell'art.3 del presente Statuto.
- c) In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
- d) Per quanto riguarda le strutture e le attrezzature queste dovranno, per quanto sia possibile, essere inviate a mezzo container ai centri precedentemente assistiti.
- e) Il ricavato sarà impiegato come indicato nel quinto paragrafo dell'Art. 5.

ART.36 RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge del Codice Civile.